

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 190

- L'Avv. (omissis) con missiva del 10 settembre 2020, ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico: "... essendo mia intenzione investire su un brand personale che possa un domani trasformarsi in una S.T.A./S.T.P. o in uno Studio Legale Associato, inoltre il seguente quesito di deontologia: 1. E' possibile assegnare al mio Studio Legale personale un nome di fantasia? 1.1. In caso di risposta affermativa al punto precedente e volendo sottoporvi un esempio concreto, in luogo della classica denominazione "Studio Legale Avv. (omissis)", sarebbe possibile utilizzare la dicitura indicata a seguire? (omissis). 1.1.1. In caso di risposta affermativa ad entrambi i punti precedenti, sarò tenuto a comunicare all'Ordine la denominazione scelta ai fini dell'aggiornamento dell'Albo?".

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

Premesso che

- L'art.17 del Nuovo Codice Deontologico Forense prevede al comma 1 che "È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti" mentre al comma 2 stabilisce che "Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative".

- l'art. 35 del Nuovo Codice Deontologico Forense prevede, in particolare per ciò che attiene al quesito posto, al comma 1 che "L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale", al comma 2 che lo stesso non debba "dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale", al comma 3 che "nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza" ed al comma 6 che "Non è

consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato".

- con la delibera del 22 Gennaio 2016 (in vigore dal 2 luglio 2016), il Consiglio Nazionale Forense (oltre ad inserire l'inciso "quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse" al citato comma 1, riformulava l'art. 35 del Codice Deontologico Forense, abrogando i previgenti commi 9 "l'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso" e 10 "l'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito", inserendo, al comma 1, la seguente dicitura "quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse".

Considerato che

con riferimento al quesito posto dall'istante, occorre, innanzitutto, chiarire che la denominazione "(omissis)" in sostituzione di "Studio Legale Adv. (omissis)" non sembra concretizzare una vera e propria denominazione "di fantasia", atteso che non appare suscettibile di alterare e/o incidere in maniera rilevante sulla riconducibilità dello Studio allo stesso Avvocato.

Osserva che

sulla base di quanto richiamato in premessa e di quanto considerato, nonché alla luce dell'evoluzione del dettato normativo/giurisprudenziale, non risultano esserci impedimenti sulla possibilità per l'avvocato di utilizzare una denominazione dello studio che - restando rispettosa di tutti i principi di verità, correttezza, trasparenza, stabiliti dai richiamati artt. 17 e 35 C.D.F. - si limiti ad aggiungere (e non a sostituire) all'indicazione del titolare delle mere locuzioni accessorie / complementari, tanto più alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 35 che ha messo in dubbio anche la permanenza della necessità del requisito della "riconducibilità" che appare comunque sussistente nel caso specifico.

Per quanto attiene, infine, al quesito inerente alla richiesta di aggiornamento dell'albo, si evidenzia come tale esigenza possa emergere solo nell'ipotesi di effettiva costituzione di uno studio associato o di una STA, restando in caso contrario l'iscrizione in capo al singolo professionista a prescindere dalla mera denominazione espositiva dello studio.

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta, nei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati.

Parole/frasi chiave: artt. **17, 35 CDF**; denominazione dello studio legale